

VITTORIO PARLATO

*IL PROBLEMA DELLA VALIDITÀ DEI SACRAMENTI,
AMMINISTRATI DA ERETICI E SCISMATICI,
IN ALCUNE FONTI ORIENTALI DEL IV E V SECOLO.*

SOMMARIO: 1. Il problema. - 2. La concezione di San Basilio. - 3. Le direttive del concilio di Laodicea e dei *Canones Apostolorum*. - 4. La prassi nella chiesa alessandrina. - 5. Le ordinazioni compiute da eretici. - 6. L'invalidità della ordinazione di chi è consacrato da eretici condannati e deposti: il caso di Timoteo Eluro e di Pietro Mongo, patriarchi monofisiti di Alessandria. - 7. La tesi di San Basilio nella logica della concezione della chiesa ortodossa in tema di validità dei sacramenti.

1. Il tema della validità dei sacramenti amministrati fuori della chiesa che professa la fede dei concili è stato affrontato fin dai primordi del cristianesimo, sia per quanto riguarda il battesimo, primo sacramento e presupposto per gli altri sacramenti, sia per quanto riguarda l'ordinazione *in sacris*.

La chiesa d'Occidente ha considerato, con prassi costante, validi i battesimi conferiti da eretici e scismatici, riconoscendo la capacità di esserne ministro a chi, per ciascun sacramento *iure abilis*, salva la debita forma ed usando la prescritta materia, abbia l'intenzione di fare ciò che fa la Chiesa di Cristo, indipendentemente dalla sua posizione religiosa, cioè dall'essere in comunione o meno con la Chiesa¹.

¹ Cfr. in proposito F. CAPPELLO, *Tractatus canonico moralis de sacramentis*, I, Torino, 1928, p. 36, "Non requiritur ut minister expresse intendat ager nomine Ecclesiae catholicae seu ut Ecclesia agi vult; neque a fortiori opus est intentione faciendi quod facit Ecclesia romana; sufficit intentio faciendi quod facit Ecclesia vera a Christo D. instituta".

Lo stesso *Direttorio Ecumenico*, affrontando il tema della validità dei battesimi dei cristiani separati, afferma che "praesumenda est intentio sufficiens in ministro qui baptismum contulit, nisi de eius intentione faciendi quod faciunt christiani seria ratione dubitandi adsit". *Ad Totam Ecclesiam*, 13 b, AAS 59 (1967), p. 581.

Questa norma trae fondamento da un responso del Santo Uffizio del 30 Gennaio 1833 in *Codicis Iuris Canonici Fontes*, vol. IV, Città del Vaticano, 1951, n. 871, p. 153, in cui si ribadiva quando deciso nel Concilio di Evreu del 1576 a proposito del battesimo dei calvinisti di cui si ammetteva la validità, dato che chi battezzava aveva l'intenzione di fare ciò che Cristo istituì e che i cristiani fanno, indipendentemente dall'ortodossia professata. Si faceva presente, inoltre, che né il Concilio di Firenze, né quello di Trento, avevano richiesto una diversa e più precisa intenzione da parte del ministro; nella Bolla *Exultate Deo*, relativa all'unione con gli Armeni, si richiede semplicemente che il ministro "*facere intendat*

Ricordo la controversia in proposito, sorta nel III secolo tra le chiese di Roma e di Cartagine e la posizione di papa Stefano fautore e sostenitore della validità del battesimo donatista e del divieto dei rebattesimi².

In linea con questa tesi è la disciplina sanzionata a Nicea: è colpito da invalidità³ solo il battesimo di chi nega il dogma trinitario e quindi modifica la formula stessa prescritta dal Cristo⁴.

Una testimonianza di come questo problema, così importante ed attuale già nella Chiesa del III e IV secolo, non fosse definitivamente ed unitariamente risolto si ricava dall' esame di quattro documenti della fine del IV secolo, rivelatori della tradizione e posizione di significative chiese d' Oriente; le quattro fonti sono: i Canoni di S. Basilio, espressione della chiesa di Cesarea⁵; i Canoni del Concilio di Laodicea, cui parteciparono le chiese della Frigia⁶; i *Canones Apostolorum*, espressione della chiesa di Antiochia e delle sue suffraganee⁷; infine in canone attribuito a Timoteo d' Alessandria che, anche se apocrifo, rispecchia il pensiero della chiesa egiziana⁸.

quod facit Ecclesia", cfr. *Conciliarum Oecumenicorum Decreta*, edidit Centro di documentazione, Istituto per le Scienze religiose, Bologna - Friburgi, 1962, p. 519.

² Cfr. per tutti G. BARREILLE, *Baptême des Hérétiques*, in *Dict. de Théol. Cath.*, II, coll. 219-233.

³ *Can. 19*, in CCO (*Les Canons des Conciles oecumeniques*, ed. P.P. JOANNOU, P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti, fasc. IX, Discipline générale antique*, t. I,1, Grottaferrata, 1962), p. 40-41.

Paolo di Samosata fu riconosciuto eretico, scomunicato e deposto da un sinodo di oltre seicento vescovi e la condanna fu approvata da Roma e da Antiochia; cfr. EUSEBIO, *Hist. Eccl.*, 17, 30, 1-5, in P.G., XX, coll. 709-711.

⁴ MATTEO, XXXVII, 19.

⁵ Basilio, vissuto dal 330 al 379; alcune lettere furono considerate dal Can. 2 del Concilio Trullano come fonti normative; e proprio in due di esse è esposta la sua tesi circa la validità dei battesimi amministrati dai dissidenti; sono le prime due lettere ad Amfilochio, databili nell' anno 374.

⁶ Fine del IV secolo.

⁷ Raccolta, databile alla fine del IV secolo, sotto forma di canoni, della tradizione disciplinare della Diocesi civile d' Oriente.

⁸ E' il Can. 19; I canoni autentici di Timoteo sono databili anche essi all fine del IV secolo, si ritengono contemporanei anche quelli apocrifi, cfr. CPG (*Les canons des Pères Grecs*, ed. P.P. JOANNOU, P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti, fasc. IX, Discipline générale antique*, t. II, Grottaferrata, 1962), p. 239.

2. San Basilio⁹, uno dei più autorevoli padri greci del IV secolo, sostiene una tesi che presuppone una precisa concezione ecclesiale e sacramentaria, diversa da quella seguita in Occidente.

L'idea centrale è che solo nella vera chiesa si hanno validi sacramenti: se ogni sacramento è efficace per la grazia che gli è propria, la grazia stessa si manifesta e porta i suoi frutti solo all'interno della chiesa¹⁰. La successione apostolica, l'ordinazione ricevuta, non sono elementi sufficienti nei ministri, occorre che essi siano, e rimangano incorporati nella chiesa. Quando il portatore di una funzione gerarchica si distacca dalla chiesa, o immediatamente in caso di eresia, o in un prosieguo di tempo, in caso di scisma continuato, si inaridisce la sua capacità¹¹.

Nel distinguere tre possibili categorie di cristiani dissidenti San Basilio precisa chi siano da considerare fuori della chiesa.

Sono tali solo gli *eretici*, cioè coloro che hanno rotto completamente con la chiesa e seguono una dottrina eterodossa¹².

Appartengono invece ancora alla chiesa gli *scismatici*, cioè coloro che si sono separati per ragioni di amministrazione ecclesiastica e per questioni sulle quali è facile trovare un accordo¹³, e le *parasinagoge* o conventicole di persone che seguono, in buona fede, un prete o un vescovo dissidente¹⁴.

Questa concezione porta l'autore a considerare nullo non solo il battesimo di chi come i pepuziani o i paulianisti negano il dogma trinitario; ma anche il battesimo dei catari, degli encratiti, degli idroparastati e di altri¹⁵, i quali se in un primo tempo si separarono per un atto di scisma, a causa della continuata ribellione alla vera chiesa hanno perduto la grazia; considerati come laici, hanno ormai perduto il potere di battezzare e di ordinare, giac-

⁹ Can. 1, CPG, p. 93 ss.

¹⁰ Cfr. anche un recente scritto di E. FORTINO, *L'Eucolegio Barberini Gr. 336 - Rilevanza ecumenica*, in *Oriente Cristiano*, 1996, 3, p. 33 ss., in merito alla rilevanza del battesimo degli appartenenti alle diverse eresie del I millennio.

¹¹ Can. 1, CPG, p. 96-97.

¹² Can. 1, CPG, p. 94-95.

¹³ Can. 1, CPG, p. 94-95.

¹⁴ Can. 1, CPG, p. 94-95.

¹⁵ Can. 1, CPG, p. 96-97.

ché non possono dare quella grazia che essi hanno perduto¹⁶.

Basilio espone questi principi nel 379, dopo la celebrazione del Concilio di Nicea del 312, e dopo che si era realizzata una disciplina comune, sia pure embrionale¹⁷; benché invochi una regolamentazione comune a tutte le chiese in materia, ribattezza anche i novaziani il cui battesimo era stato riconosciuto valido dai Padri di Nicea¹⁸.

L' autore si rende conto che una tesi così rigorista, in contrasto con la posizione della chiesa di Roma, difficilmente potrà essere accettata dall' intera comunione interecclesiale.

La regola da lui suggerita si applica là dove si esercita la sua giurisdizione e vale la sua autorità¹⁹.

Il ricordo, che egli stesso fa, di alcuni casi in cui, per agevolare il ritorno dei dissidenti, anche eretici, si riconobbero i loro sacramenti²⁰ e il desiderio che la questione venga regolata da una definitiva disciplina comune,

¹⁶ Can. 1, CPG, p. 96-97; Can. 47, CPG, p. 137.

¹⁷ Can. 1, CPG, p. 97.

¹⁸ La validità dei sacramenti amministrati nelle comunità dissidenti era stata generalmente riconosciuta a Nicea, quando si trattava di separazioni fondate solo su motivi disciplinari. Così mentre si disconoscevano i battesimi e le ordinazioni dei paulianisti, negatori del dogma trinitario (*Can. 19*) si ammette l'esistenza di vero battesimo nei novaziani o catari: movimento rigorista contrario alla concessione della *poenitentia* e della *pax* agli apostati e ai rei dei peccati più gravi. Cfr. sul punto V. PARLATO, *L'ufficio patriarcale nelle chiese orientali dal IV al X secolo. Contributo allo studio della "communio"*, Padova, Cedam, 1969, p. 137 ss. e bibl. *ivi cit.*

¹⁹ Come ho già ricordato questi canoni di Basilio esprimono la disciplina in uso nella chiesa di Cesarea di cui è il vescovo, essi inseriti in una lettera indirizzata ad Amfilochio, vescovo amico e della stessa provincia, saranno osservati in tutta la provincia. Altre chiese non soggette o legate a Cesarea li osserveranno per libera accettazione, e tanto più sarà estesa la loro validità quanto più sarà sentita l' autorità morale di chi ne è stato l' autore; cfr. in proposito P.P. JOANNOU, *Introduction générale à l' édition*, in CPG, p. XIII.

²⁰ Can. 1, CPG, p. 98-99. In una *Quaestio et responsio ad orthodoxos* (q. 14, in P.G., VI, col. 1261) si legge: "L' eretico che ritorna all' ortodossia è così purificato: l' errore sul credo religioso viene cancellato col mutamento di opinione; il battesimo *in haeresi* col sacro crisma l' ordinazione avute da ministri eretici con l' imposizione delle mani".

con un accordo tra le chiese²¹, dimostra come non siano inderogabili i suoi principi e il problema possa avere diverse possibili soluzioni.

3. Il concilio di Laodicea fa propria una tesi meno rigorista e sanziona l'invalidità dei battesimi solo per quegli eretici che sono negatori del dogma trinitario, specie frigi e montanisti²², per altri, che potremmo chiamare scismatici, novaziani e quartodeciani²³, prescrive, senza dare giustificazione alcuna, che al momento della conversione siano unti col sacro crisma²⁴.

I *Canones Apostolorum*, poi, si limitano a prescrivere la deposizione di chi battezzò non usando la formula trinitaria prescritta²⁵ o non compia le tre immersioni di rito²⁶ o, infine, battezzò chi è stato validamente battezzato²⁷.

Questa normativa evidentemente sottintende principi ispiratori simili a quelli di Basilio, ponendo l'accento soprattutto sull'elemento formale sia per la formula da usarsi sia per l'azione da compiersi; l'elemento formale viene a costituire la prova della realtà sostanziale: una formula trinitaria, come anche una duplice o singola immersione avrebbero rivelato un diverso contenuto fideistico e dottrinale di quelle chiese.

4. Un'enunciazione singolare si riscontra in un canone attribuito a

²¹ Can. 47, CPG, p. 138.

²² Can. 8, CSP (*Les canons des synodes particuliers*, ed. P.P. JOANNOU, P. Commissione per la redazione del codice di diritto canonico orientale, *Fonti, fasc. IX, Discipline générale antique*, t. I,2, Grottaferrata, 1962), p. 133-134, anche costoro erano negatori del dogma trinitario.

²³ I quartodeciani, si trattava di una piccola setta della provincia d'Asia, seguivano l'antico computo ebraico che poneva la festa della Pasqua il 14 Nisan, qualunque giorno delle settimane fosse, cfr. E. CHIETTINI, *Quartodeciani*, in *Enciclopedia Cattolica*, X, coll. 381-382. Per i novaziani cfr. Can. 7, CSP, p. 133.

²⁴ Cfr. anche E. AMANN, *Réordination*, in *Dict. de Théol. Cath.*, xxii, coll. 2390-2391 e PARLATO, *L'ufficio cit.*, p. 139.

²⁵ Can. 49, CSP, p. 32.

²⁶ Can. 50, CSP, p. 32 s.

²⁷ Can. 47, CSP, p. 31.

Timoteo d' Alessandria, che anche se sicuramente apocrifo²⁸, rispecchia il pensiero della chiesa alessandrina del IV secolo.

Il divieto del rebattesimo è visto non come un riconoscimento del battesimo conferito *in haeresi*, bensì come mezzo valido per invogliare i dissidenti alla conversione. La grazia sarà loro data attraverso una successiva imposizione delle mani²⁹: rito questo largamente usato nella chiesa di quel periodo sia per il ristabilimento della comunione, sia per l' assoluzione dei peccati³⁰; un rito che, meno specifico del battesimo, avrebbe prodotto gli stessi effetti e sarebbe stato più accetto ai convertiti.

5. Sulla validità delle ordinazioni compiute da eretici e scismatici il Can. 68 dei *Canones Apostolorum* prescrive che esse siano considerate invalide .

Questa rigidità viene attenuata negli anni delle grandi controversie cristologiche.

La letteratura pseudo-apostolica non aveva presenti che le vecchie sette, la chiesa del IV e V secolo, che vede sorgere continui scismi ed eresie, è preoccupata del ritorno dei dissidenti all' ortodossia; il risultato è che le loro ordinazioni sono viste con minor disfavore e generalmente si ammette la validità dei loro battesimi.

Nella seconda metà del V secolo Martino di Antiochia³¹ chiede al patriarca di Costantinopoli che valore abbiano le ordinazioni degli eretici, gli viene risposto che se per i seguaci di eresie minori può ritenersi valido il battesimo, in ogni caso sono invalide le ordinazioni.

Pochi decenni dopo, un altro patriarca di Costantinopoli, Giovanni Scolastico, impone ai chierici ed ai vescovi che ritornino alla comunione catto-

²⁸ Can. 19, CPG, p. 252 s.

²⁹ Per AMANN, *Réordination* cit., coll. 2391, si tratta d un rito diverso dalla sacra ordinazione, potrebbe essere usato per il conferimento della cresima che non avevano ricevuto *in haeresi*, si usa, infatti, il termine cheirotheteîn, cheirothesìa, e non cheirotoneîn, cheirotonía, usato per ordinare tramite l' imposizione delle mani.

³⁰ G. D' ERCOLE, *Penitenza canonico sacramentale dalle origini alla pace costantiniana*, Roma, 1963, p. 99-101 e PARLATO, *L' ufficio* cit., p. 138 ss.

³¹ AMANN, *Réordination* cit., coll. 2394.

lica la riordinazione³². Per volere imperiale, in seguito, il patriarca si accontentò di un' imposizione dell' mani, ridotta a rito puramente formale, cheirothesìa³³.

6. Incapaci di conferire l' ufficio episcopale sono, invece, le ordinazioni di Timoteo Eluro e di Pietro Mongo, patriarchi monofisiti di Alessandria³⁴; entrambi furono consacrati da eretici condannati e deposti³⁵, Roma non accordò mai la *communio* e si rifiutò sempre di riconoscerli come veri vescovi.

Timoteo Eluro non è riconosciuto, né comunica, con gli altri patriarchi, per ordine imperiale viene arrestato ed esiliato, come intruso, senza regolare processo di deposizione³⁶.

Papa Felice III scrivendo all' Imperatore Zenone³⁷ e al vescovo Vetrone afferma che se in altre occasioni alcuni vescovi ordinati da soggetti sostanzialmente eretici, dopo la professione di fede cattolica, sono stati riconosciuti come vescovi, Pietro Mongo non lo potrà mai dato che "*ab haereticis damnatisque falsum sacerdotii nomen accipiens catholicae non poterat Ecclesiae praesidere*"³⁸.

7. La concezione di Basilio si innesta in un problema di fondo: l' esistenza o meno della grazia nelle comunità dissidenti e della conseguente operatività in esse dei riti sacramentali.

³² AMANN, *Réordination* cit., coll. 2395.

³³ Cfr. *supra*, nota 28.

³⁴ Il primo nominato nel 457, il secondo nel 477.

³⁵ Cfr. *Storia della Chiesa dalle origini ai giorni nostri*, cominciata da FLICHE e MARTIN, trad. ital. diretta da Frutaz, Torino, 1957 ss., vol., IV, p. 361, n. 407.

³⁶ Cfr. *Storia della Chiesa* cit., p. 361, n. 428.

³⁷ *Epistula*, in *Acta Romanorum Pontificum a S. Clemente I ad Coelestinum I* (P. Commissione ad redigendum codicem iuris canonici orientalis, *Fontes*), Typis Polyglottis Vaticanis, 1943, n. 168, p. 327; a questa segue altra *Epistula*, in *Acta* cit., n. 171, p. 331.

³⁸ *Epistula*, in *Acta* cit., n. 178, p. 346, anno 490; cfr. anche PARLATO, *L' ufficio* cit., p. 155 ss.

Problema, questo, ben lontano da una soluzione definitiva ed universalmente accettata non solo nel IV secolo, bensì durante tutto il primo millennio.

Dopo la separazione delle chiese orientali da quella di Roma, in Oriente si riterrà, diversamente dalla chiesa latina, che solo nella *vera chiesa* esistono *veri* sacramenti.

La chiesa romano-cattolica farà dipendere la validità delle ordinazioni e conseguente validità dei sacramenti, i cui ministri devono essere *ordinati in sacris*, dall' esistenza o meno della successione apostolica ininterrotta nella gerarchia delle chiese separate.

Le chiese ortodosse richiedono piuttosto che l'atto ministeriale venga esercitato nella chiesa; la successione apostolica è vista come "realtà sacramentale della chiesa in quanto sacramento della Verità <...> organo gerarchico e carismatico che assicura la testimonianza della sua autenticità, cioè il sacerdozio".

La chiesa è considerata come *sacramento dei sacramenti*, come condizionatrice dell'efficacia dei sacramenti.

Ciò significa che, se ogni sacramento è efficace per la grazia che gli è propria, la grazia stessa si manifesta e porta i suoi frutti solo all' interno della chiesa, in altre parole, solo se il sacramento è amministrato nella comunione ecclesiastica³⁹.

Gli atti di chi è fuori dalla *communio*, anche se posti in essere da chi ha ricevuto una valida ordinazione, sono privi di ogni contenuto ecclesiale; il potere episcopale così come trae origine dalla chiesa e poggia sulla chiesa, si inaridisce immediatamente quando il detentore di esso si stacca da dall' *ecclesia*, fonte di quella *potestas*⁴⁰.

³⁹ Sulla tematica relativa alla validità dei sacramenti amministrati fuori della Chiesa e sull' avvenuta applicazione, in certi casi, del principio dell' "economia" al fine di considerarli validi cfr. tra gli altri P. L' HULLIER, *Quelques précisions sur la notion d' "économie" dans le droit canonique orthodoxe*, in *Aspects de l' orthodoxie*, Paris, 1981, p. 49 ss.

⁴⁰ P. EVDOKIMOV, *L' Ortodossia*, Bologna, 1965, p. 233 ss.